

20/09/2026

Detrazione IVA sugli acquisti: più tempo dopo il Decreto Omnibus, ma il conto degli anni va fatto bene

Un acquisto di ottobre, una fattura regolare arrivata nello stesso mese e rimasta in attesa di verifica: un dubbio sul fornitore, una descrizione da correggere, un documento che nessuno ha ancora registrato. Con le regole in vigore fino a questa estate, l'IVA di quella fattura poteva essere detratta al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all'anno dell'acquisto, quindi entro il 30 aprile dell'anno successivo. Superato quel termine, il credito era perso.

Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026), in vigore dal 12 agosto 2026, ha spostato quel termine in avanti di due anni. La novità è utile, ma va letta con attenzione, perché su alcuni aspetti applicativi mancano ancora chiarimenti ufficiali.

Cosa cambia in pratica

Il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta diventa esigibile, in linea generale quando l'operazione è effettuata. Oggi può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo, e non più con quella dell'anno in cui è nato. Lo stesso spostamento vale per la registrazione della fattura d'acquisto: resta da annotare prima della liquidazione periodica in cui si detrae l'imposta e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione. Le modifiche riguardano gli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972 (art. 12 del decreto) e sono recepite anche nel nuovo Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027.

Nell'esempio dell'acquisto di ottobre 2026, il diritto nasce nel 2026 e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029, invece che con quella relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027.

Restano ferme le condizioni di sempre. L'operazione deve essere stata effettuata, la fattura deve essere valida e in possesso dell'acquirente prima che la detrazione venga esercitata, e il documento deve essere registrato. Più tempo non significa condizioni più leggere. Resta invariato anche il riferimento alle condizioni esistenti al momento in cui il diritto è nato: se nell'anno dell'acquisto la detraibilità era parziale, per esempio per effetto del pro rata, quella percentuale si applica anche se la fattura viene detratta due anni dopo.

Le fatture a cavallo d'anno

Prendiamo un servizio reso a dicembre 2026, con fattura ricevuta a febbraio 2027. È uno dei casi sui quali la modifica normativa assume particolare rilievo.

Alcune fonti professionali ritengono che il nuovo testo consenta di collegare la detrazione all'anno in cui l'operazione è stata effettuata anche quando la fattura viene ricevuta nell'anno successivo, purché siano rispettate le condizioni previste per il possesso e la registrazione del documento. Secondo questa lettura, nell'esempio l'IVA relativa all'operazione del 2026 potrebbe essere imputata al 2026 in sede di dichiarazione annuale. Si tratta però di un'interpretazione, non ancora confermata da chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso ciò non consente di inserirla nella liquidazione periodica di dicembre 2026: a quella data la fattura non era ancora stata ricevuta.

In attesa di indicazioni ufficiali, conviene un approccio prudente: contare i due anni dall'anno dell'operazione, che porta al termine più breve (nell'esempio, la dichiarazione relativa al 2028), e verificare con attenzione data dell'operazione, data di ricezione e modalità di registrazione.

E le fatture degli anni scorsi?

Il decreto non contiene disposizioni transitorie e non chiarisce se il nuovo termine si applichi ai diritti nati prima del 12 agosto 2026. Per le fatture del 2024 e del 2025 non detratte, il termine originario è già scaduto (30 aprile 2025 e 30 aprile 2026) e non risulta alcuna indicazione ufficiale che lo riapra.

Il nuovo termine non va quindi considerato automaticamente applicabile: prima di costruire un recupero su questa novità, ogni situazione richiede una valutazione specifica.

Focus IVA

Il termine riguarda soltanto la detrazione dell'imposta. Non incide sul momento in cui il costo dell'acquisto è deducibile ai fini delle imposte dirette, che segue regole proprie.

Il commento dal nostro studio

Sonia Di Bidino — Referente IVA

Un termine più lungo è una tutela per i casi difficili, non una nuova scadenza ordinaria. Finché una fattura resta ferma, il credito non entra nelle liquidazioni, e con due anni davanti rimandare diventa facile: per questo conviene continuare a registrare gli acquisti nel periodo in cui la fattura arriva. Le più esposte sono quelle in attesa di una verifica, di un chiarimento con il fornitore o di una correzione.

È utile tenere traccia di queste fatture e ricontrollarle con regolarità, con data dell'operazione e data di ricezione, che oggi sono le due informazioni da cui dipende il calcolo; la seconda deve poter essere dimostrata. Per le fatture degli anni scorsi, in particolare 2024 e 2025, nessun recupero va dato per automatico: fino a chiarimenti ufficiali, meglio valutare caso per caso.

Riferimenti

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 12 — modifiche agli artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972 e agli artt. 56 e 88 del Testo unico IVA; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, S.O. n. 30, in vigore dal 12 agosto 2026 (art. 37).

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, comma 1, e 25, comma 1 — diritto alla detrazione e registrazione delle fatture di acquisto.

D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — Testo unico IVA, artt. 56, comma 1, e 88, comma 1, applicabile dal 1° gennaio 2027.

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 2 — riduzione, dal 2017, del termine di esercizio della detrazione, poi modificato dal D.Lgs. 148/2026.

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8 — termine di presentazione della dichiarazione IVA.

Agenzia delle Entrate, Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E — chiarimenti sul termine di detrazione e sulla registrazione delle fatture; riferita al testo previgente.

Sonia Di Bidino — Referente IVA